



**ESAMI DI STATO: CRITERI
DI VALUTAZIONE E
VERIFICHE EQUIPOLLENTI
PER ALUNNI CON
DISABILITÀ**

Gruppo di Lavoro

Istituti Superiori e UST Pisa

**Coord. Prof.ssa M. Lupia, referente «Inclusione
alunni con disabilità», UST Pisa**

VALUTAZIONE E VERIFICA NON SONO SINONIMI

Valutazione

- Indica un processo
- È parte strutturale del processo di apprendimento e della programmazione didattica
- È *pervasiva*: interessa ogni aspetto della vita della persona che ne è oggetto e partecipa alla costruzione del Sé
- Può avere diverse funzioni: valutazione diagnostica, sommativa, formativa...

Verifica

- Osservazione e misurazione dell'andamento degli apprendimenti degli allievi attuate attraverso prove



LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (4 AGOSTO 2009)

- 2.4 La valutazione in decimi va rapportata al **P.E.I.**, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come **valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.**



LA VALUTAZIONE COME PROCESSO

- **Indicazioni nazionali (2012):** “La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente **funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.**”
- **DL 13.04.2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato:** “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento (...), **ha finalità formativa ed educativa**, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell' identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.



LA FUNZIONE FORMATIVA DELLA VALUTAZIONE

Superamento dell'approccio neo-comportamentista in una prospettiva costruttivista:

- Controllo dei processi, delle strategie e degli aspetti motivazionali che concorrono nella costruzione degli apprendimenti
- Coinvolgimento dell'allievo: autovalutazione e competenze metacognitive



EQUIPOLLENZA



- Significato: capacità di produrre gli stessi effetti giuridici
- Il concetto espresso dalla L.104/92, fa da «apri-pista» per quanto riguarda tutte le strategie da adottare nel campo della verifica/valutazione dei percorsi personalizzati: **misure dispensative e strumenti compensativi** per alunni con DSA, poi estesi agli alunni con BES
- È riferibile ai criteri e alle forme di **PERSONALIZZAZIONE** della didattica, evidenziati nel PEI.



EQUIPOLLENZA ED ESAME DI STATO: LA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE

- L. 104/1992, art. 16 cc. 1 e 3
- Decreto Legislativo 16/04/1994 , n. 297
- DPR 323/1998, Regolamento nuovo Esame di Stato
- OM 90/2001
- OM «Istruzioni e modalità organizzative Esami di Stato» dell'anno scolastico in corso



L. 104/92

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del **piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati **adottati particolari criteri didattici**, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in **sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.**
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche** e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli **ausili** loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.



DECRETO LEGISLATIVO 16.04.1994 , N. 297



Articolo 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, **anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.**

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.



DPR 323/1998, REGOLAMENTO NUOVO ESAME DI STATO



Articolo 6: Esami dei candidati con handicap

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della **documentazione fornita dal consiglio di classe**, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che **possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi**, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di **personale esperto**; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I **tempi più lunghi** nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.



ORDINANZA MINISTERIALE 21 MAGGIO 2001, N. 90

ART. 15

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita **relazione**, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, **sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo**. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, **tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio**, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.



O.M. N. 257: ISTRUZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE ESAMI DI STATO – A.S. 2016/2017

Art. 22: Esami dei candidati con disabilità

○ DPR 323, 1998

1. «La Commissione d'Esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe...predispone per i candidati prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.»
2. «Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali o professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.»
3. «Per la predisposizione delle prove d'esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; a tale fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.»



LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE EQUIPOLLENTI: TRE LIVELLI DI INTERVENTO

- **Strumento:** svolgimento di prove con strumenti e/o modalità differenti
- **Struttura:** trasformazione della prova in strutturata o semi-strutturata/predisposizione di griglie
- **Contenuto:** predisposizione di prove con contenuti culturali/professionali differenti



IN LINEA CON QUANTO GIÀ PREVISTO NEL PEI



Adattamento delle verifiche e dei criteri di valutazione

1. Maggiore attenzione al contenuto (verifiche scritte e orali)
2. Allungamento dei tempi
3. Riduzione delle prove a contenuti significativi
4. Uso di mediatori didattici
5. Uso di strategie/strumenti per facilitare la decodifica
6. Predisposizione di verifiche scritte scalari



LA PROVA CON CONTENUTI DIFFERENTI

- deve verificare la preparazione culturale e professionale del candidato
- deve essere **omogenea** con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato **con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.**



IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato, in particolare in occasione delle simulazioni delle prove d'esame.



LA COMMISSIONE:

- Deve (eventualmente avvalendosi di personale esperto) preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi.
- È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno



LA RELAZIONE PER LA COMMISSIONE D'ESAME: PARTE I

- descrizione della disabilità
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
 - c) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici
 - d) percorsi equipollenti svolti
 - e) attività integrative e di sostegno svolte
 - f) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)
 - g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione



LA RELAZIONE PER LA COMMISSIONE D'ESAME: PARTE II

- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni (che richiama le modalità di svolgimento delle simulazioni):
 - a) con quali tecnologie
 - b) con quali strumenti
 - c) con quali modalità
 - d) con quali contenuti
 - e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc
- richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:
 - a) quale tipo di prova si richiede
 - b) quale tipo di assistenza e con quali compiti
 - c) quale durata per le prove scritte

